



Comune di Tito

il sindaco

Prt.G. N. 0019810/2020 - 07/12/2020

Alla Regione Basilicata
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
Ufficio Compatibilità Ambientale

Inviato esclusivamente via pec all'indirizzo:

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: TRASMISSIONE OSSERVAZIONI RELATIVE al procedimento ID_4/2018/VA – D.L.vo n.152/2006 (e s.m.i.) art.27 bis D.G.R. n.46/2019 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (P.A.U.R.) inerente l'installazione I.P.P.C. denominata "Impianto di Digestione Anaerobica di Biomasse per la produzione di Biometano e Compost di qualità", da realizzarsi in Località Zona industriale di Tito Scalo, in agro del Comune di Tito (PZ) – Proponente: società B.I.E.N. s.r.l. – Biological Innovative Energy

Con riferimento alla **Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art.27 bis, comma 4, del D.L. vo n.152/2006 - Avviso di Procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)** pervenuta con nota *prot.0211199/23AB del 09.11.2020*, acclarata al protocollo dell'ente al n.0017884/2020 di pari data ed ulteriori note prot. n. 0211216/23 AB "*Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione secondo quanto disposto dall'art. 27 bis comma 2 del D.L.vo n.152/2006*" e prot.n. 0211192/23AB "*Comunicazioni*",

Fatto salvo quanto già osservato con delibera del consiglio comunale di Tito n°31 del 02/10/2018 di opposizione all'impianto di cui all'oggetto,

Considerate le osservazioni discusse durante le sedute della commissione consiliare sull'ambiente tenutesi il 1° dicembre e il 3° dicembre u.s., quest'ultima allargata alla partecipazione dei sindaci di Picerno e di Pignola ed ai referenti delle associazioni, comitati civici ed imprese locali, si riportano di seguito le osservazioni del Comune di Tito:

1. Improcedibilità della nuova istanza per mancata archiviazione del procedimento.

In merito agli aspetti procedurali si ritiene che il progetto in questione attenda ancora il **rilascio formale del provvedimento di archiviazione da parte dell'Ufficio Compatibilità Ambientale** come annunciato con la relativa nota di preavviso n. prot. 0002459/23AB del 08.01.2020, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 0000303/2020 del 09/01/2020.

A seguito di tale comunicazione codesta Amministrazione, con successiva nota prot.n. 0020710/23AB del 05/02/2020 (protocollo ente n.0001958/2020 del 06/02/2020), trasmessa in pari data a mezzo pec, ha assegnato alla società proponente B.I.E.N. s.r.l. un ulteriore termine di venti giorni per la produzione documentale afferente il progetto proposto, costituente già proroga per il deposito della documentazione che giustificasse l'impiego esclusivo all'interno del ciclo produttivo di sottoprodotti atti ad escludere il conferimento di rifiuti in ingresso.

Ad oggi, infatti, l'Amministrazione regionale non ha dato seguito al già menzionato preavviso di cui alla nota n.0002459/23AB del 08.01.2020 posto che non risulta sia stato adottato alcun provvedimento sulle integrazioni documentali succitate che avrebbero dovuto essere esaminate dall'amministrazione regionale precedente.

Tanto premesso, in assenza di tale fase procedimentale, risulta inammissibile ed improcedibile la domanda presentata il 09/09/2020 dalla società proponente B.I.E.N. s.r.l., protocollata al n.0170741 del 10/09/2020.

Per un verso, risulta inammissibile la documentazione presentata oltre il successivo termine di proroga concesso della Regione Basilicata con la nota prot.n. 0020710/23AB del 05/02/2020, pur volendo considerare la sospensione (causa COVID – 19) dei termini dei procedimenti amministrativi in scadenza per effetto del D.l. n. 17/03/2020, art. 103 (15 aprile 2020), come successivamente prorogati dal D.l. 8/4/2020, n. 28, art. 37, convertito in legge n.40 del 5/06/2020 (15 maggio 2020), per altro verso, laddove per ipotesi dovesse ritenersi ammissibile la documentazione presentata in ritardo (e cioè il 09/09/2020 con istanza n. 0170741 del 10/09/2020), in considerazione del fatto che il termine (che in ogni caso risulta decorso alla data del 17/07/2020) di cui sopra risulta essere stato prorogato al 30/11/2020 (D.l. 19/05/2020 n. 34, art. 41 conv. in L. 17/07/2020 con decorrenza dal 19/07/2020), in ogni caso **l'Amministrazione regionale prima ancora di valutare la stessa come nuova domanda dovrebbe pronunciarsi sul procedimento per il quale era stato annunciato il diniego.**

Allo stato attuale, sussistono ulteriori preclusioni al rilascio della richiesta autorizzazione quali:

2. Qualifica di “rifiuto” dei sottoprodotti di origine animale e conseguentemente divieto di nuove autorizzazioni sino all'adozione del regolamento A.S.I ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n°35/2018 .

La Società riferisce di voler realizzare un impianto per la produzione di Biometano prodotto dalla digestione di biomassa.

In particolare, la B.I.E.N. s.r.l. dichiara di voler recuperare, al fine di produrre biometano da immettere in rete, **sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste.** Precisamente, indica in 38.000 t/anno i sottoprodotti utilizzabili (115 t/gg) le quantità di materiale sfruttabile.

In via generale, l'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi **sottoprodotti** anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:

“a) «la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;

b) «è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;

c) «la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;

d) «l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana»”

Al riguardo, seppur la nuova formulazione dell'art. 185 del D. Lgs. n. 152 del 2006, comma 2 lettera b, esclude dal campo di applicazione della parte quarta del decreto (e cioè della parte concernente il trattamento dei rifiuti) i **sottoprodotti di origine animale**, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, tale esclusione non riguarda – per espressa previsione normativa – i sottoprodotti destinati all'incenerimento, **allo smaltimento in**

discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

In altre parole, i sottoprodotti di origine animale se, come nella specie, sono destinati ad un impianto di biogas, vengono trattati come rifiuti e sottoposti alla relativa disciplina.

Anche la giurisprudenza (comunitaria e nazionale), ed ai sensi dell'art. 183, comma primo lett. n) del D.Lgs. n. 152/06, ha statuito che: si intendono per sottoprodotti *i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo però, deve essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente).*

L'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 "Esclusioni dall'ambito di applicazione", recependo l'art. 2, comma 2, lettera b), della Direttiva 2008/98/CE, esclude "I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati nel regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio"; pertanto, l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 esclude i sottoprodotti di origine animali con delle eccezioni, proprio perché, se destinati ad attività di smaltimento (incenerimento e discarica) e di recupero (biogas e compostaggio) non rientrano nel novero giuridico di "sottoprodotto", definito dallo stesso D.Lgs. 152/2006 all'art. 184-bis.

Anche la Suprema ha in più occasioni ribadito che il "sottoprodotto" va escluso dalla normativa sui rifiuti soltanto se destinati ad attività disciplinate dal Regolamento 1774/2002/CE, oggi 1069/2009/CE; (sentenze nn. 21095/2007, 21676/2007, 12844/2009).

Di contro, se i sottoprodotti animali o le carcasse di animali morti sono destinati alle attività di smaltimento o recupero, non beneficeranno del sistema derogatorio sopra indicato, ma assorbiranno la qualificazione giuridica di "rifiuto", con la conseguente applicazione della specifica normativa (D.Lgs. 152/2006), nella sua interezza.

Acclarato dunque che i prodotti che utilizzerebbe la B.I.E.N. s.r.l. vanno considerati come "rifiuti" si ricorda altresì che la legge Regionale n. 35 del 2018 ha stabilito che: *i Consorzi per lo Sviluppo Industriale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformità alle disposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.*

Sul punto con **Delibera n. 145 del 07 ottobre 2019** avente ad oggetto "*L.R. 16 novembre 2018 n. 35 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Adempimenti - Procedure approvazione iniziative*" il Consorzio **ha sospeso tutte le valutazioni delle pratiche attinenti istanze di insediamento di nuove attività relative al ciclo integrato dei rifiuti** come disciplinato dalla Legge Regionale n.35/2018 nonché **ha deliberato di non procedere ad autorizzare nelle aree di competenza consortile nuove attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti** con particolare **ma non esclusivo** riferimento al trattamento dei rifiuti pericolosi e della FORSU sino ad avvenuta approvazione del Regolamenti e conseguenti modifiche alla norma urbanistica eventualmente necessaria.

Ad oggi, dunque, il Consorzio Industriale in cui ricadrebbe l'azienda della B.I.E.N. s.r.l., non ha adottato detto regolamento e pertanto **vale la sospensione di qualsivoglia richiesta di autorizzazione**; andrebbe inoltre verificata la validità della Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio Industriale di Potenza (la n.26 del 3 marzo 2020), con la quale si è proceduto all'assegnazione dei lotti alla B.I.E.N. s.r.l., stante l'evidente contrasto rispetto al deliberato di cui sopra (n. 145/19) sempre a firma del Commissario straordinario del Consorzio, così come prorogata dalla successiva Delibera n.34 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto "*L.R. 16 novembre 2018 n. 35 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – Adempimenti - Procedure approvazione iniziative – Proroga termini.*".

3. Mancata partecipazione al procedimento dei comuni contermini di Pignola e di Picerno

Considerato quanto già deliberato nel 2018 dalle amministrazioni comunali di Pignola e di Picerno in opposizione alla realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto e considerata la vicinanza al sito industriale delle aree protette al alta valenza naturalistica del lago di Pantano e di Monte Li Foy, i rispettivi enti comunali devono prendere parte alla conferenza essendo soggetti interessati al rilascio di relativi pareri.

4. Mancata partecipazione al procedimento degli Enti proprietari delle strade.

La B.I.E.N. s.r.l. sostiene che la circolazione dei mezzi destinati a raggiungere il sito potrebbero utilizzare percorsi alternativi stante l'ubicazione dello stabilimento in prossimità della E847 e della SS95; ciò consentirebbe di non appesantire la circolazione stradale e non creare disagi ai centri urbani posti in prossimità.

Anche al riguardo, tuttavia, la richiedente omette di produrre eventuali richieste di autorizzazioni agli enti che, tra le altre cose, non sono stati neppure coinvolti nel presente procedimento.

5. Genericità nella presentazione dell'attività sia nella fase della lavorazione che nella successiva fase di distribuzione e mancata partecipazione al procedimento della S.N.A.M.

Secondo il P.I.E.A.R. della Regione Basilicata, il funzionamento degli impianti di conversione energetica deve essere garantito da biomasse ottenute nell'ambito di attività agricole, forestali o industriali condotte entro **un raggio di 70 km dall'impianto** (secondo la definizione di filiera corta espressa dall'art.1 comma 382 della Legge n.296/2006, così come modificato dall'art.26 comma 4bis della Legge 222/2007). Nel caso specifico, invece, la B.I.E.N. s.r.l., seppur fornisca una dettagliata presentazione dell'aspetto strutturale dell'impianto, nulla chiarisce relativamente alla provenienza dei prodotti, né in merito alla successiva distribuzione dell'energia creata.

Difatti, tenendo conto della necessaria conservazione "solo per brevi periodi" dei cd "sottoprodotti", la Società avrebbe dovuto sin da ora precisare quale fosse la provenienza degli stessi, quali ditte fossero coinvolte nella rete di distribuzione, quali fossero i tempi di consegna e "sfruttamento" dei medesimi.

Anche il Ministero dell'Ambiente, con circolare del 30.05.2017, ha chiarito che la gestione e la circolazione del sottoprodotto, dalla produzione sino all'impiego del medesimo, devono essere realizzate in modo da assicurare, oltre all'assenza di rischi ambientali o sanitari, il mantenimento delle caratteristiche del residuo necessarie a consentirne l'impiego. L' stanza, dunque, avrebbe dovuto contenere apposita scheda tecnica contenete, tra l'altro, il tempo più idoneo capace di non incidere negativamente sulla qualità e funzionalità dei materiali e/o comunque la prova di eventuali accordi sottoscritti con terzi.

Analoga considerazione può essere fatta in merito alla successiva distribuzione dell'energia eventualmente prodotta!

Seppur sembrerebbe sussistere una mera dichiarazione di intenti in merito alla volontà di cedere il biogas alla rete, non è dato comprendere quali accordi sino ad oggi siano stati sottoscritti dalla Società, nè con chi. E ciò rileva anche al fine di verificarne la legittimità rispetto al decreto ambiente **che prevede necessariamente l'utilizzo del biogas nel medesimo comprensorio industriale in cui è prodotto (allegato x D.lgs. 152/06 sez. 6 punto 3).**

In realtà la nuova idea progettuale sembrerebbe **un mero tentativo di aggirare la normativa nazionale ed europea in materia di rifiuti entrambe univoche nel ritenere essenziale in qualsiasi richiesta di autorizzazione la "descrizione e le caratteristiche "del sottoprodotto e la**

loro provenienza.

La richiesta di autorizzazione, dunque, è palesemente inammissibile dal punto di vista giuridico.

Inoltre La richiesta della B.I.E.N. s.r.l. si appalesa carente anche dal punto di vista tecnico. Sul punto si riportano le seguenti considerazioni.

Premesso che:

secondo la disciplina concernente la materia di **PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO (IPPC)** (le cui finalità sono prevenire e ridurre, con ottica integrata, l'inquinamento industriale (art. 4, c. 4, lett. c), il gestore deve fare quanto può per limitare l'inquinamento (art. 6, c. 16); le procedure autorizzative, inoltre, devono garantire valutazioni integrate delle prestazioni, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, il miglioramento continuo, la partecipazione del pubblico (artt. 29ter,-quater,sexies,-octies).

NEL MERITO:

si riportano le seguenti osservazioni:

1. Tipologie dei sottoprodotti in ingresso

Documentazione prodotta:

“SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SA1.AIA-5.0” (*rif.pag.2 in corsivo estratto da elaborato*)

1.1.2. Tipologia di attività da autorizzare

Attività IPPC 6.5

1. 6.5: Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento

di oltre 10 Mg al giorno.

Codice NOSE-P: 105.14

Codice NACE: 15

Capacità produttiva cumulativa dell'impianto: 152 tonnellate al giorno

... ..

“SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SA1.AIA-5.0” (*rif.pag.7 in corsivo estratto da elaborato*)

2.1. Tipologie di trattamento dei sottoprodotti in ingresso

Le attività che saranno svolte nell'impianto di cui all'oggetto consistono in nel recupero, al fine di produrre biometano da immettere in rete, di sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste.

Non essendoci linee guida riferite in modo specifico ai sottoprodotti si farà spesso riferimento, in modo molto cautelativo, alle linee guida/normative per i rifiuti.

Come desumibile dalle indicazioni su riportate, ma anche dal resto della documentazione presentata, i codici sono riferiti a materiale destinato al recupero di rifiuti, rientranti nella parte IV del D. Lvo 152/2006.

Nello specifico i codici richiamati sono così individuati:

Codice NOSE-P: 105.14 [Rigenerazione/recupero di materie di rifiuto (Industria del riciclaggio)]

Codice NACE: 15 [Lavorazione di prodotti alimentari]

2. Tipologie dei sottoprodotti in ingresso

Documentazione prodotta:

“SA1-AIA Relazione IPPC-16.0” (rif.pag.51 in corsivo estratto da elaborato)

MATERIALE IN INGRESSO

Il funzionamento degli impianti IPPC, che si basa su un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione della sostanza organica, prevede il recupero, al fine di produrre biometano da immettere in rete, di sottoprodotti di origine agricola, animale e dell'agroindustria e delle foreste.

3.1. Allegati

3.1.1. Scheda «I»

Si riporta nell'Allegato “Schede” la scheda «I» compilata.

Si evidenzia che il documento parla di “materiale in ingresso”, rifacendosi alla scheda I, ma in realtà detta scheda è indicativa dei “rifiuti prodotti” dal ciclo produttivo e non dei “rifiuti in ingresso” al ciclo produttivo. In pratica il paragrafo è per il materiale in ingresso mentre la scheda si riferisce al materiale prodotto, per cui non vi è corrispondenza!

3. Elenco di aree destinate allo stoccaggio di “rifiuti”

Documentazione prodotta:

“Elaborato 18.080.SA1.AIA-10.17 - Planimetria aree di stoccaggio –“

Nella legenda sono riportate le aree di stoccaggio di “rifiuti” con i relativi CER: Area 10 [20.01.08; 20.02.01; 20.03.02], Area 11 [02.02.03; 02.03.04; 02.05.01; 02.06.01; 02.07.01; 02.07.02; 02.07.04] Area 12 [19.08.05] Area 23 [02.01.03; 02.01.07; 02.04.01; 03.01.01; 03.01.05; 03.03.01; 03.03.07; 20.01.38]

Questi CER non sono riportati nella scheda I dell'AIA – vedasi Osservazione n.2.

4. Impianto a rete destinato alla raccolta reflui dalla FORSU

Documentazione prodotta:

“Elaborato 18.080.SA1.AIA-10.17 - Planimetria aree di stoccaggio –“

Nella legenda compare la dicitura “rete di raccolta reflui dalla FORSU”.

5. Impianto di depurazione

Documentazione prodotta:

“SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SA1.AIA-5.0” (rif.pag.8 in corsivo estratto da elaborato)

2. PARTE II: CICLI PRODUTTIVI

2.2. Attività produttiva e cicli tecnologici

.....tale processo permetterà contemporaneamente il trattamento dei sottoprodotti attraverso l' abbattimento del carico organico contenuto negli stessi (C.O.D.), il trattamento del digestato con l'obiettivo di ottenere fertilizzante solido e il trattamento del liquido chiarificato che verrà depurato per essere scaricato o in pubblica fognatura o in acque superficiali.

In questo caso non viene fatto nessun cenno sulla potenzialità dell'impianto di depurazione.

Al riguardo si fa rilevare che un conto è scaricare con i limiti della tab. 3 – scarico in rete fognaria, all.5 parte III del D. Lvo n.152/2006 e altro è rispettare i limiti di tab. 3 – scarico in acque superficiali – all. 5, parte III del suddetto Decreto.

Ad esempio: il BOD nel primo caso è posto a 250 mg/l, per i corpi idrici invece il limite è di 40 mg/L.

Non viene definito il carico in ingresso a cui sarà assoggettato l'impianto di depurazione, fondamentale per la verifica delle sezioni di trattamento.

6. Impianto di depurazione

Documentazione prodotta:

“SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SA1.AIA-5.0” (rif.pag.8 in corsivo estratto da elaborato)

I dati funzionali dell'impianto sotto il profilo dei conferimenti valorizzabili sono: quantitativo totale (50.000 t) la cui percentuale tra strutturante e biomassa residuale potrà essere modificata in base alle prove del laboratorio interno.

Non è chiaro come si procederà alla modifica delle frazioni in ingresso all'impianto. Potrebbe essere che in base all'acidità o altro parametro chimico-fisico del materiale organico si procederà a miscelarlo in maniera differente.

Ed ancora:

documentazione prodotta:

“SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SA1.AIA-5.0” (rif.pag.11 in corsivo estratto da elaborato)

2.3.3.2. Digestori primari e secondario

La sezione di digestione anaerobica per la produzione di biogas è costituita da:

- n. 4 digestori da 6.000 m³;
- Sistema interno di miscelazione della materia prima;
- Pompe di ricircolo e controllo;
- Sistema di captazione del biogas.

Il sistema opererà in mesofilia (37 ÷ 40 °C) ed in doppio stadio. Sono previsti shock termici con temperatura maggiori di 70 gradi.

Non è chiarito né definito in alcun elaborato come verranno gestiti gli shock termici superiori a 70°C.

7. Emissioni in atmosfera.

Documentazione prodotta:

“SA1- Sintesi non tecnica n.18.080.SA1.AIA-5.0” (rif.pag.27 in corsivo estratto da elaborato)

5. EMISSIONI IN ATMOSFERA

[...] 5.3. Punto di emissione E2

L'impianto sarà realizzato con particolare attenzione riguardo alle eventuali emissioni odorigene. Tutte le vasche saranno infatti dotate di coperture ed il capannone ricevimento della Forsu e il capannone compostaggio verranno mantenuti in depressione e l'aria verrà

inviata ad un Impianto di trattamento aria mediante lavaggio in controcorrente in torre di lavaggio e successivo biofiltraggio.

Nella descrizione del punto di emissioni in atmosfera "E2" viene dunque confermato, ancora una volta, il ricevimento della FORSU.

8. Carenza di documentazione.

All'istanza non risulta allegata la necessaria documentazione tecnica necessaria ed essenziale alla valutazione tecnica dell'istanza procedimento relativa a :

1. **Piano di gestione operativa** che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che gli operatori presenti sull'impianto, individuando procedure e controlli in funzione delle differenti fasi che caratterizzano il processo di trattamento.

2. **Prevenzione degli incidenti e minimizzazione degli effetti.** Le tecniche adottate devono considerare la possibilità di incidenti, guasti e malfunzionamenti degli impianti e prevenirne o limitarne le conseguenze. Le tecniche prescelte devono prevedere tutte le misure per fronteggiare qualsiasi condizione anomala di esercizio.

3. **Analisi dei rischi (Documento di valutazione dei rischi DLgs 81/08)**

4. **Piano di emergenza ed evacuazione.**

Per l'Autorizzazione Integrata Ambientale – Modulistica Regionale

5. **Domanda di Autorizzazione integrata ambientale**

6. **Dichiarazione spese istruttorie primo rilascio (Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00)**

7. **Ricevuta versamento oneri istruttoria**

8. **Dichiarazione giurata del tecnico**

Autorizzazione Integrata Ambientale – Allegati alle Schede AIA

9. **Relazione tecnica generale**

10. **Relazione di dimensionamento sistema di estrazione e trattamento aria**

11. **Relazione tecnica impianto depurazione delle acque con annessa relazione idraulica**

12. **Piano di dismissione**

13. **Sintesi non tecnica**

14. **Relazione tecnica e dimensionamento impianti elettrici**

15. **Piano di Sicurezza e Coordinamento**

16. **Allegato A al PSC – Cronoprogramma**

17. **Allegato B al PSC – Analisi dei rischi**

18. **Allegato C al PSC – Stima dei costi per la sicurezza**

19. **Studio Impatto Ambientale**

20. **Stima del traffico indotto**

21. **Valutazione di impatto acustico previsionale – Relazione**

Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili

22. **Domanda di rilascio Autorizzazione Unica**

23. **Documentazione attestante proprietà lotto terreno**

24. **Certificato di destinazione urbanistica**

25. **Relazione tecnica e dimensionamento impianti elettrici**

26. **Relazione tecnica impianto depurazione delle acque con annessa relazione idraulica**

27. **Relazione di dimensionamento sistema di estrazione e trattamento aria**

28. **Piano di manutenzione e gestione dell'impianto**

29. **Progetto di dismissione dell'impianto**
30. **Computo metrico estimativo costi realizzazione impianto**
31. **Dichiarazione del proponente in merito al valore del progetto/intervento**
32. **Scheda riepilogativa dati di progetto (modello A)**
33. **Calcolo oneri di istruttoria**
34. **Dichiarazione sui procedimenti penali e condanne subite**
35. **Asseverazione conformità copia cartacea con copia digitale**
36. **Elenco delle pubbliche amministrazioni e soggetti coinvolti nel procedimento unico**
37. **Dichiarazione di impegno ad eseguire la progettazione preliminare del progetto di sviluppo locale prima del rilascio dell'autorizzazione**
38. **Contatto SNAM**
39. **Certificato camerale**

Conclusioni:

Per tutto quanto suesposto, dunque, richiamata integralmente la delibera del Consiglio comunale di Tito n° 31 del 2/10/2018 di opposizione alla realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano e compost di qualità, **L'ENTE SCRIVENTE**, tenendo conto altresì delle osservazioni espresse dalle Associazioni, dai Comitati civici, dal FORUM dei Giovani di Tito (*di cui si allega copia*), dai rappresentanti di imprese locali, dai rappresentanti dei Comuni limitrofi nel corso della riunione tenutasi in data 3.12.2020, **esprime la propria contrarietà al rilascio dell'autorizzazione di cui si discute riservandosi di fornire ulteriori controdeduzioni all'esito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali ed in sede dell'eventuale conferenza dei servizi.**

Graziano Scavone
Sindaco Città di Tito

